

La sentenza del Tribunale di Milano n° 1430 del 2014 ripropone un indirizzo già adottato da altri giudici del medesimo Tribunale secondo il quale la natura della responsabilità professionale del medico e, più in generale, degli altri esercenti le professioni sanitarie dipendenti da strutture pubbliche, dopo l'entrata in vigore della cosiddetta 'Legge Balduzzi' (n° 189/2012), non dovrebbe ritenersi più di natura contrattuale ma extracontrattuale.

La motivazione della decisione in esame ricorda che la Corte di Cassazione, ha, invece, riaffermato l'orientamento, condiviso da autorevoli esponenti della letteratura giuridica, secondo cui la novella legislativa del 2012 non ha determinato alcun effetto sulla propria consolidata giurisprudenza: pertanto la responsabilità professionale del medico, e degli altri esercenti le professioni sanitarie dipendenti da strutture pubbliche, era ed è rimasta di tipo contrattuale.

La differenza tra le due posizioni non è, evidentemente, solo di tipo semantico, ma corrisponde ad un diverso regime del termine entro il quale, a pena di prescrizione, può essere esperita l'azione civile, volta ad ottenere il risarcimento del danno lamentato dal paziente, e dell'onere della prova del medesimo.

Vi è da chiedersi, quindi, se le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano meritano il plauso e l'approvazione con i quali sono state salutate da alcuni.

Si ritiene, infatti, che se questa interpretazione giurisprudenziale dovesse avere seguito, potrebbe determinarsi una concentrazione delle azioni di danno nei confronti delle aziende e delle altre istituzioni sanitarie pubbliche, poiché, anche secondo la sentenza in questione, esse continuano a rispondere dell'operato del proprio personale dipendente, medici ed altri esercenti professioni sanitarie, a titolo di responsabilità contrattuale.

Potrebbe obiettarsi che, qualora ciò accadesse, sarebbero verosimilmente adottate ulteriori iniziative volte a diminuire il rischio di eventi avversi, le quali, come già in passato è stato possibile constatare, non sempre sono risultate idonee a garantire allo stesso tempo il mantenimento di un adeguato livello del servizio sanitario.

Inoltre la sentenza del Tribunale di Milano considera la responsabilità professionale del medico sotto l'esclusivo profilo civilistico: il più delle volte, però, le scelte e le decisioni da questi in concreto adottate, che ne costituiscono il presupposto, sono oggetto del preventivo esame del giudice penale il quale ben difficilmente potrà ritenere di discostarsi, quantomeno nel prossimo futuro, dagli approdi cui è giunta l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ribadito in diverse sentenze successive all'entrata in vigore delle legge 'Balduzzi'.

Probabilmente la disciplina e i limiti della responsabilità professionale del medico non potranno mai essere del tutto contenuti entro l'ambito di norme giuridiche predisposte a tale scopo: i progressi scientifici determinano, infatti, il loro continuo e rapido aggiornamento e di ciò la giurisprudenza pare da tempo essere consapevole.

Un nuovo intervento legislativo in materia appare, comunque, necessario a condizione che risulti conseguenza di scelte profondamente meditate, al contrario di quanto è avvenuto nel recente passato: a questo riguardo il singolare percorso parlamentare della Legge n. 189/2012, che il giudice del Tribunale di Milano sembra non aver per nulla considerato, costituisce un precedente che è auspicabile non venga

più seguito.